



Via A. Vivaldi, 14/1
38122 - Trento
www.uilscuolatn.it
infoscuola@uilscuolatn.it

IMPEGNI DEL PERSONALE DOCENTE DOPO IL TERMINE DELLE LEZIONI

Non è legittimo che dirigenti scolastici, collaboratori o coordinatori di plesso indichino obblighi di presenza dei colleghi a scuola se non per le attività rientranti nel Piano delle Attività annualmente deliberato dal Collegio dei docenti; poiché i rapporti di lavoro non sono più regolati da atti amministrativi (DPR), ma da atti negoziali (CCPL/CCNL). Anche gli insegnanti quindi sono tenuti a rispettare gli **obblighi** di lavoro definiti nei **Contratti Collettivi di Lavoro**.

Tra la fine delle lezioni stesse (10 giugno 2022) e il termine dell'anno scolastico (30/06/2022), **i docenti non impegnati negli esami NON hanno obblighi che rientrano nell'attività di insegnamento** (22 + 2 ore o 18 ore settimanali).

Ne consegue che **l'orario di servizio si assolve con la partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento programmate nel Piano delle attività** deliberato dal Collegio dei Docenti ad inizio anno scolastico, quantificato e calendarizzato anche per le attività da svolgere nei mesi di settembre e giugno. **I docenti non impegnati in commissione di esame debbono rimanere a disposizione della scuola, per sostituire colleghi eventualmente assenti, questo non presuppone che siano presenti a scuola ma debbono essere reperibili e nella condizione di raggiungere la sede di servizio in tempi ragionevoli.**

Si ribadisce quindi il fatto che, escluso il periodo di ferie, usufruibile **durante la sospensione delle attività didattiche, gli insegnanti sono a disposizione, ma non può essere loro imposta la presenza** a scuola in assenza di impegni in attività programmate.

FERIE

- nella compilazione del modulo di richiesta ferie , per l'indicazione dei periodi, è necessario conteggiare anche il sabato;
- vanno tolti dai 32 di ferie, eventuali giornate di ferie richieste durante l'anno scolastico, giornate di aspettativa/congedo retribuito allo 0%; unica eccezione per le giornate di sciopero;
- rimangono per tutti le 4 giornate di festività soppresse.

DA AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE